

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO FERROVIA RETICA NEL PAESAGGIO CULTURALE ALBULA / BERNINA



Approvato dall'assemblea costituente il 13 giugno 2007 e la modificazione dello Statuto dell' 11 aprile 2008 e dell' 4 aprile 2012

PREAMBOLO ALLA CARTA

Consapevoli di assumere responsabilità per il bene di straordinario e universale valore "Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula/Bernina", tutti i membri dell'Associazione mirano a

- conservare con adeguate misure di protezione e di manutenzione il monumento di importanza internazionale Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula/Bernina nel suo aspetto, carattere e sostanza e a svilupparlo secondo le regole stabilite e secondo i valori e gli obiettivi dell'UNESCO e della Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale,
- coordinare e sviluppare gli strumenti di protezione e pianificazione esistenti per la ferrovia e per il paesaggio culturale,
- verificare costantemente lo stato del bene tramite provvedimenti di monitoraggio e di controlling adeguati e ad applicare le conoscenze acquisite con le verifiche per migliorare la gestione del sito,
- collaborare a questo scopo con scambi reciproci e a intraprendere sforzi comuni al servizio della causa,
- preservare la molteplicità culturale della regione e a promuoverla con provvedimenti adeguati,
- riconoscere anche valori del patrimonio immateriale come qualità dell'identità che devono essere protette, e ad agire di conseguenza,
- promuovere e sostenere lo sfruttamento economico e sostenibile della ferrovia quale mezzo di trasporto rispettoso dell'ambiente,
- promuovere il valore aggiunto regionale con progetti che preservino sia la ferrovia che il paesaggio culturale con il suo prezioso carattere storico-culturale,

- garantire il futuro del Patrimonio mondiale dell'UNESCO tramite la protezione, lo sfruttamento economico e il valore aggiunto che ne risulta,
- rendere attenti gli ospiti e la popolazione locale sull'unicità dei valori e sensibilizzarli attraverso offerte informative e turistiche di elevata qualità e autentiche.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Nome e sede dell'Associazione

Con il nome di **Patrimonio mondiale dell'UNESCO Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula / Bernina (Patrimonio mondiale FR)** è costituita un'associazione conformemente alle disposizioni degli art. 60 e segg. CC, con sede a Coira.

Articolo 2 Scopo dell'Associazione

L'Associazione sostiene la candidatura Patrimonio mondiale dell'UNESCO "Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula/Bernina". In caso di inserimento del bene nella Lista del Patrimonio mondiale essa promuove la conservazione e lo sfruttamento sostenibile del Patrimonio mondiale "Ferrovia Retica nel paesaggio culturale Albula/Bernina" e si assume i compiti che le vengono assegnati con il piano di gestione dal Cantone dei Grigioni e dall'Ufficio federale della cultura, nonché dalla Ferrovia Retica.

Articolo 3 Finanziamento delle attività

I mezzi finanziari necessari vengono procurati tramite:

- a) quote sociali,
- b) donazioni,
- c) sponsor,
- d) sussidi dell'ente pubblico,
- e) tributi riscossi in relazione all'utilizzo dell'etichetta,
- f) altri proventi ed entrate.

Articolo 4 Utilizzo dei mezzi

¹ I mezzi dell'Associazione possono essere utilizzati unicamente per gli scopi indicati nello Statuto. In caso di uscita dall'Associazione e in caso di scioglimento della stessa i contributi versati non vengono restituiti.

² In caso di scioglimento e in caso di soppressione dell'Associazione o qualora venga meno il precedente scopo dell'Associazione, l'Assemblea dei delegati decide sull'utilizzo della sostanza dell'Associazione.

³ Gli averi dell'Associazione sono da destinarsi a uno o più Istituti con esenzione fiscale, con impostazioni e finalità uguali o simili che si trovano in Svizzera. È esclusa una distribuzione dei beni dell'Associazione ai membri.

Articolo 5 Responsabilità

Per gli obblighi contratti dall'Associazione risponde esclusivamente la sostanza dell'Associazione. I membri sono liberati da qualsiasi obbligo finanziario personale, in particolare dall'obbligo di effettuare versamenti supplementari.

Articolo 6 Fondazione dell'Associazione

L'Associazione è costituita attraverso l'ammissione di membri in occasione di un'assemblea costituente. Quest'ultima approva lo statuto e i regolamenti.

II. AFFILIAZIONE

Articolo 7 Categorie di membri

L'Associazione prevede le seguenti categorie di membri

- a) membri A (con diritto di voto),
- b) membri B (senza diritto di voto),
- c) membri onorari,
- d) donatori.

Articolo 8 Membri A (con diritto di voto)

¹ Possono essere membri A dell'Associazione, con diritto di voto,

- a) la Ferrovia Retica,
- b) i Comuni del comprensorio del Patrimonio mondiale dell'UNESCO (zona centrale o zona qualificata cuscinetto),
- c) il Cantone dei Grigioni,
- d) la Provincia di Sondrio,
- e) la Confederazione.

² Nell'Assemblea dei delegati, la Ferrovia Retica e il Cantone dispongono di 60 voti ciascuno, la Provincia di Sondrio di 15 voti, la Confederazione di 40 voti e i Comuni insieme di al massimo 75 voti.

³ La ripartizione dei voti dei Comuni del comprensorio viene fissata nel regolamento di organizzazione, tenendo anche conto dell'interessenza e del coinvolgimento (p. es. superficie nella zona centrale, interessenza turistica o popolazione residente).

⁴ I membri A acquisiscono il loro stato di membro tramite adesione in occasione dell'Assemblea costituente o per decisione del comitato direttivo. La domanda di affiliazione deve essere presentata per iscritto.

Articolo 9 Membri B (senza diritto di voto)

¹ Possono essere membri B dell'Associazione, senza diritto di voto,

- a) organizzazioni e istituzioni che sono in relazione con il Patrimonio mondiale,
- b) persone od organizzazioni che soddisfano i presupposti per l'utilizzo del marchio (etichetta).

² I membri B non hanno diritto di voto e acquisiscono il loro stato di membro per decisione del comitato direttivo. La domanda di affiliazione deve essere presentata per iscritto.

Articolo 10 Membri onorari

¹ I membri onorari sono persone fisiche od organizzazioni che si sono distinte per i loro meriti a favore del Patrimonio mondiale.

² Il comitato direttivo nomina i membri onorari. Essi non hanno diritto di voto.

Articolo 11 Donatori

¹ Per adempiere al suo compito, l'Associazione può ammettere donatori. Essi non hanno diritto di voto.

² Il comitato direttivo decide riguardo all'ammissione di donatori. L'ammissione può essere negata senza indicare i motivi del rifiuto.

Articolo 12 Obblighi dei membri

I membri sono tenuti a sostenere secondo le proprie forze gli interessi dell'Associazione. I membri devono rispettare lo statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi dell'Associazione.

Articolo 13 Quote sociali

¹ I membri A (con diritto di voto) sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite nel regolamento di organizzazione. Questo regolamento deve essere approvato dall'Assemblea dei delegati. La Confederazione è esonerata da questo obbligo di versare un contributo annuale, può tuttavia versare liberalità.

² I contributi dei membri A ammontano complessivamente al massimo a 84'000 franchi all'anno. La somma dei contributi viene ripartita tra la Ferrovia Retica, il Cantone e i Comuni in ragione del loro numero di voti. La quota sociale per un singolo Comune del comprensorio ammonta almeno a 200 franchi e al massimo a 2'800 franchi per Comune (per voto almeno a 200 franchi e al massimo a 400 franchi).

³ I contributi dei membri B ammontano almeno a 100 franchi e al massimo a 1'500 franchi, a seconda dell'interessenza e della capacità finanziaria.

⁴ I membri onorari non sono tenuti al versamento di una quota sociale.

⁵ Il contributo annuale di donatore ammonta a 500 franchi per le organizzazioni e a 100 franchi per le persone fisiche.

⁶ L'obbligo al pagamento della quota sociale insorge con l'inizio dell'anno sociale.

Articolo 14 Fine dell'affiliazione

¹ L'affiliazione si estingue in seguito a uscita volontaria o in seguito a esclusione rispettivamente scioglimento dell'Associazione. L'uscita volontaria può avvenire per la fine di un anno, con un preavviso di un anno. La notifica dell'uscita deve essere inoltrata per iscritto al comitato direttivo dell'Associazione.

² Il comitato direttivo è autorizzato a escludere dall'Associazione i membri che contravvengono agli scopi dell'Associazione, ne danneggiano gli interessi o non ottemperano all'obbligo di versare la quota sociale. Questa decisione viene presa a maggioranza semplice e deve essere comunicata per iscritto al membro escluso.

³ I membri usciti rispettivamente esclusi non possono far valere diritti di alcun tipo nei confronti dell'Associazione. Essi perdono tutti i diritti acquisiti tramite l'appartenenza all'Associazione, sono tuttavia tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi esistenti al momento dell'uscita. Le quote sociali versate non vengono restituite.

III. ORGANIZZAZIONE

Articolo 15 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati,
- b) il comitato direttivo,
- c) le commissioni speciali,
- d) il segretariato/i segretariati e
- e) i revisori dei conti.

Articolo 16 L'Assemblea dei delegati

¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione.

² L'Assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti dei membri.

³ Il numero dei delegati e il loro diritto di voto sono stabiliti nel regolamento di organizzazione.

⁴ I membri B, i donatori e i membri onorari possono partecipare all'Assemblea dei delegati, non hanno tuttavia diritto di voto. Essi possono però presentare proposte a destinazione dell'Assemblea dei delegati.

⁵ Ogni anno il comitato direttivo deve convocare un'Assemblea dei delegati ordinaria.

⁶ L'Assemblea dei delegati deve essere convocata al più tardi sei mesi dopo la chiusura dei conti. L'ordine del giorno deve essere reso noto per iscritto a ogni membro con 20 giorni d'anticipo.

L'Assemblea dei delegati è presieduta dal presidente, in caso di suo impedimento dal suo supplente.

⁸ Tutte le nomine e le decisioni dell'Assemblea dei delegati avvengono a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione viene presa dal presidente risp. dal supplente. In caso di parità di voti nelle elezioni, si decide tramite sorteggio.

⁹ Un'Assemblea dei delegati straordinaria deve tenersi entro 30 giorni su decisione del comitato direttivo o dell'Assemblea dei delegati ordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei membri o su richiesta dei revisori dei conti.

Articolo 17 Compiti dell'Assemblea dei delegati

Sono riservati all'Assemblea dei delegati in particolare:

- a) l'approvazione del verbale dell'Assemblea dei delegati precedente,
- b) l'accettazione e l'approvazione del rapporto di gestione e di attività,
- c) l'accettazione e l'approvazione del conto annuale,
- d) l'accettazione e l'approvazione del rapporto dei revisori dei conti e la concessione del discharge,
- e) la decisione sull'esclusione di membri A,
- f) la nomina dei membri del comitato direttivo secondo l'art. 20 cpv. 2 lett. e, del presidente e del vicepresidente, nonché dei revisori dei conti,
- g) la determinazione delle quote sociali e l'approvazione del preventivo,
- h) la commissione di ricorso concernente la mancata ammissione di membri e concernente l'esclusione di membri da parte del comitato direttivo,
- i) la decisione sulla modifica dello Statuto e del regolamento di organizzazione,
- j) la decisione sullo scioglimento dell'Associazione,
- k) la decisione su proposte.

Articolo 18 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 19 Proposte

L'Assemblea dei delegati può esprimersi validamente soltanto sugli affari previsti dall'ordine del giorno. Le proposte per l'Assemblea dei delegati devono essere inoltrate per iscritto al comitato direttivo prima della fine dell'anno sociale.

Articolo 20 Il comitato direttivo

¹ Il comitato direttivo si compone al massimo di otto persone ed è diretto dal presidente.

² Il comitato direttivo viene designato come segue:

- a) il Cantone dei Grigioni nomina un membro;
- b) la Confederazione nomina un membro;
- c) la Provincia di Sondrio nomina un membro;
- d) la Ferrovia Retica nomina due membri;
- e) l'Assemblea dei delegati nomina al massimo tre membri che si devono occupare in particolare degli interessi dei comuni del comprensorio del Patrimonio mondiale dell'UNESCO (zona centrale).

³ Ad eccezione dell'art. 17 lett. f il comitato direttivo si costituisce da sé.

⁴ I membri del comitato direttivo possono al contempo essere delegati.

⁵ La durata di carica del presidente, del vicepresidente e del comitato direttivo è di 3 anni. Le nomine sostitutive valgono per il periodo di carica rimanente.

⁶ Il comitato direttivo viene convocato dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente, rendendo noto l'ordine del giorno. Il comitato direttivo deve inoltre essere convocato se almeno tre dei suoi membri lo richiedono.

⁷ Il comitato direttivo può esprimersi validamente soltanto sugli affari previsti dall'ordine del giorno. In merito a oggetti che non sono stati annunciati a dovere è possibile decidere soltanto se il comitato direttivo ha espressamente deciso l'entrata in materia. Il comitato direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.

Articolo 21 Compiti del comitato direttivo

¹ Il presidente rappresenta l'Associazione verso l'interno e verso l'esterno, nei confronti di autorità, organizzazioni e terzi. Egli convoca le sedute e le assemblee e le presiede.

² Al comitato direttivo compete la direzione dell'Associazione. Gli spettano i compiti che la legge o lo statuto non hanno attribuito a un altro organo dell'Associazione. In particolare il settore di competenza del comitato direttivo include i seguenti compiti:

- a) la nomina del/dei segretario/i, se questo non è assicurato dalla Ferrovia Retica,
- b) l'attribuzione di compiti al/ai segretario/i e il controllo del lavoro del/dei segretario/i,

- c) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento per il segretariato,
- d) l'ammissione e l'esclusione di membri B, membri onorari e donatori, nonché la determinazione dei rispettivi contributi di membro e di donatore,
- e) la proposta di approvazione della chiusura dei conti a destinazione dell'Assemblea dei delegati,
- f) la proposta di preventivo e delle quote sociali a destinazione dell'Assemblea dei delegati,
- g) la gestione della sostanza dell'Associazione,
- h) l'attuazione dei compiti assegnati dal piano di gestione in collaborazione con i partner interessati,
- i) l'elaborazione del rapporto di gestione e di attività a destinazione dell'Assemblea dei delegati,
- j) la convocazione, la preparazione e lo svolgimento dell'Assemblea dei delegati,
- k) l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati,
- l) la regolamentazione dei diritti di firma dell'Associazione,
- m) la nomina e l'incarico delle commissioni speciali e la vigilanza su di esse,
- n) la nomina di gruppi di lavoro.

Articolo 22 Commissioni speciali

¹ Il comitato direttivo istituisce le seguenti commissioni speciali:

- a) commissione speciale ferrovia (monitoraggio e controlling ferrovia),
- b) commissione speciale paesaggio culturale (monitoraggio e controlling paesaggio culturale),
- c) commissione speciale informazione e utilizzo dell'etichetta.

² Possono essere costituite altre commissioni speciali.

³ A seconda del settore specialistico, le commissioni speciali sono composte da rappresentanti della Confederazione, del Cantone, della Ferrovia Retica, dei Comuni del comprensorio Patrimonio mondiale dell'UNESCO e di Grigioni Vacanze o da altri esperti. In queste commissioni speciali possono collaborare anche non membri dell'Associazione.

⁴ Le commissioni speciali promuovono e sostengono gli sforzi dell'Associazione e devono svolgere al meglio i compiti loro assegnati dal comitato direttivo tramite mandato di prestazioni. Esse promuovono il contatto con le istanze regionali, cantonali, nazionali e internazionali in relazione al Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Esse promuovono il flusso di informazioni verso le autorità regionali, cantonali, nazionali e internazionali. Esse provvedono affinché gli obiettivi e le attività dell'Associazione siano compatibili con le leggi e le strategie federali e cantonali.

Articolo 23 Segretariato/i

¹ Il segretariato è assicurato dalla Ferrovia Retica. Qualora il segretariato non venga nominato dalla Ferrovia Retica, il comitato direttivo nomina e insedia il/i segretariato/i.

² Un regolamento interno stabilisce le competenze e le responsabilità del/dei segretariato/i.

Articolo 24 I revisori dei conti

¹ L'Assemblea dei delegati nomina due revisori dei conti, che non possono fare parte del comitato direttivo.

² I revisori hanno l'obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione, di svolgere controlli di cassa e di verificare la chiusura dei conti. Essi devono informare l'Assemblea dei delegati sul risultato della verifica.

³ La durata del mandato è di due anni. I revisori dei conti possono essere rieletti al massimo due volte.

⁴ Le disposizioni concernenti la destituzione e le dimissioni dei membri del comitato direttivo si applicano per analogia anche ai revisori dei conti.

⁵ Anziché ai due revisori dei conti, questo compito può essere affidato anche a un ufficio di revisione indipendente.

Articolo 25 Collaborazione con l'Italia

La Confederazione disciplina la collaborazione con l'Italia in un accordo di cooperazione e rappresenta gli interessi dell'Italia negli organi dell'Associazione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 Scioglimento volontario dell'Associazione

¹ Lo scioglimento volontario dell'Associazione può avvenire soltanto nel corso di un'Assemblea dei delegati straordinaria convocata appositamente a questo scopo e soltanto con una maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi.

² L'Assemblea dei delegati decide in merito alla sostanza attiva dell'Assemblea disponibile al momento dello scioglimento.

³ Gli averi dell'Associazione sono da destinarsi a uno o più Istituti con esenzione fiscale, con impostazioni e finalità uguali o simili che si trovano in Svizzera. È esclusa una distribuzione dei beni dell'Associazione ai membri.

Articolo 27 Disposizioni finali

¹ I casi non disciplinati dal presente Statuto vengono decisi dal comitato direttivo, fatta salva l'approvazione da parte della prossima Assemblea dei delegati.

² Per il resto fanno sempre stato le relative disposizioni legali secondo gli art. 60 e segg. CC.

Coira, 4 aprile 2012

Il presidente:



Hans Amacker

Il verbalista:



Andreas Bass